



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE  
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Ai Direttori generali delle DGT

Oggetto: Comunicazioni in ordine alla disciplina dei Centri cd "870" a valle dell'entrata in vigore dei provvedimenti DM 446/21 e DD 40/22 in materia di revisione periodica dei Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e della circolare n. 28231 del 13 settembre 2021.

Si ritiene utile, ad ogni buon fine, premettere alcuni punti centrali del nuovo modello funzionale, disegnato nelle sue linee fondamentali dai provvedimenti richiamati in oggetto.

- Il contesto delle revisioni periodiche dei veicoli cd "pesanti" è significativamente diverso da quello che caratterizza le analoghe verifiche tecniche per i veicoli cd "leggeri". Le operazioni tecniche da effettuare sono assai più complesse, il mercato è fortemente polarizzato su un numero limitato di imprese che possiedono ciascuna un gran numero di veicoli, i risvolti della qualità dei controlli sulla sicurezza della circolazione stradale sono potenzialmente assai più rilevanti.
- Quanto sopra impone:
  - Adeguata professionalità degli ispettori e dotazioni tecniche adeguate dei Centri di controllo;
  - Caratteristiche dimensionali dei Centri di controllo adeguate alle caratteristiche – anche di ingombro – dei veicoli da revisionare;
  - Ricerca di soluzioni che inibiscano strutturalmente l'instaurarsi di dinamiche di "cattura" del "controllore" da parte del titolare di una flotta di veicoli.
- I provvedimenti normativi in oggetto mirano quindi ad elevare il livello di professionalità degli Ispettori e dei Centri di controllo anche con la richiesta di locali ed attrezzature adeguate non solo alle dimensioni e alle masse dei veicoli da verificare ma anche alla rilevanza per la sicurezza delle operazioni tecniche da condurre. Le dinamiche di "cattura", infine, sono scongiurate con il completo "disaccoppiamento" dell'Ispettore e del Centro di controllo; in sostanza, il Centro, per ogni seduta autorizzata dall'Ufficio della motorizzazione territorialmente competente, si avvarrà di un Ispettore individuato di volta in volta dallo stesso Ufficio della Motorizzazione da un Registro Unico degli Ispettori istituito e tenuto dal MIMS. Detto ispettore non potrà avere alcun rapporto di dipendenza con i centri presso i quali svolge la propria attività. Tanto tiene indenne il Centro di controllo da ritorsioni di qualsivoglia natura da parte del proprietario dei mezzi in ragione dell'esito dei controlli del quale detto Centro non è in alcun modo responsabile. Questo ultimo aspetto giustifica pienamente tutte le previsioni che realizzano detto disaccoppiamento.

Premesso quanto sopra, si segnala che la circolare prot. n. 28231 del 13 settembre 2021, avente per oggetto i "Requisiti dei Centri di controllo ex Legge 870/1986 ai fini del riconoscimento di idoneità per l'esercizio transitorio dell'attività di revisione secondo quanto previsto dall'art 80, comma 8 CdS e dal relativo Regolamento di esecuzione", reca la disciplina da applicarsi tanto ai centri già autorizzati, quanto a quelli da autorizzare sempre nel regime di "870".

Nel seguito si riporta, per ogni utilità ed al fine di uniformare le procedure sull'intero territorio nazionale, una sintesi della disciplina autorizzatoria dei c.d. Centri di controllo "870". Detta disciplina è strettamente riferita



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile*

**DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE**

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE  
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

ai Centri "870" che intendano operare nel controllo dei veicoli "pesanti" adibiti al trasporto delle merci.

- Centri già autorizzati al 13 set 2021 (data della circolare 28231), oppure autorizzati successivamente al 13 set 2021
  - a. **Se conformi a tutti i requisiti richiesti dal DM 446/21** possono richiedere ed ottenere autorizzazione provvisoria dalla provincia. Se non confermano i requisiti entro il 31 dic 2022 l'autorizzazione decade.
  - b. **Se ancora non conformi a tutti i requisiti richiesti dal DM 446/21** hanno tempo fino al 22 nov 2023 per adeguarsi a detti requisiti (in caso contrario, in detta data l'autorizzazione decade). Una volta adeguati, devono richiedere autorizzazione provvisoria alla provincia. Se non confermano i requisiti entro il 31 dicembre 2024 l'autorizzazione decade.

Nei nuovi e vecchi centri autorizzati per il controllo dei veicoli di cui al DM 446/21 ("pesanti per trasporto merci") sono impegnati tutti gli Ispettori iscritti al RUI.

Resta fermo che i Centri "870" che intendano avviare o proseguire la propria attività per il controllo dei veicoli "pesanti" adibiti al trasporto di persone (autobus) o di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP), potranno operare secondo la disciplina recata dalla suddetta circolare 28231 del 13 settembre 2021. In detti ultimi Centri "870" saranno impiegati esclusivamente gli Ispettori abilitati, dipendenti dell'Amministrazione.

Si invita a voler estendere il contenuto della presente agli UMC e Sezioni del territorio di competenza.

*(ing. Pasquale D'Anzi)*



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE  
C = IT  
O = MINISTERO INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI-DIP. TRASPORTI